



## CIRCOLARE N. 39/D

Roma, 27 giugno 2003

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia  
delle Dogane

TUTTE

Alle Direzioni Circostrizionali dell' Agenzia  
delle Dogane

TUTTE

Agli Uffici Tecnici di Finanza

TUTTI

Agli Uffici delle Dogane di  
AREZZO  
BIELLA  
PORTO EMPEDOCLE  
REGGIO EMILIA  
SASSARI  
TRAPANI  
VERCELLI

e, per conoscenza

All'Unione Petrolifera  
Via del Giorgione n. 129  
00147 ROMA

All'Assocostieri  
Via Cesare Pavese n. 305  
00144 ROMA

All'ENI S.p.A.  
P.le E. Mattei, n.1  
00144 ROMA

**OGGETTO:** Pagamento con delega bancaria dell'accisa gravante sugli oli minerali estratti dai depositi fiscali di terzi.

L'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha esteso, a decorrere dal 1° marzo 2001, la possibilità di pagare i tributi relativi alla imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi mediante il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F/24).

Alcuni operatori del settore hanno ora chiesto che tale modalità di pagamento, attualmente utilizzata dai depositari autorizzati per il pagamento dell'accisa relativa alle immissioni in consumo di oli minerali estratti da propri depositi fiscali, possa essere estesa ai proprietari dei prodotti, diversi dai depositari autorizzati, per il pagamento dell'accisa relativa alle immissioni in consumo di oli minerali estratti da depositi fiscali.

Al riguardo occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 26.10.1995, n. 504 *“è obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, il soggetto che si sia reso garante di tale pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta”*.

In relazione a quanto sopra e tenuto conto che la richiesta riguarda esclusivamente una modalità di pagamento dell'accisa che non potrà comunque avere riflessi su problematiche di diverso profilo, si ritiene che la richiesta di consentire ai proprietari dei prodotti detenuti presso depositi fiscali di terzi, che in tale situazione giuridica si siano resi garanti del pagamento dell'accisa, di effettuare i versamenti per conto del depositario autorizzato, titolare della gestione fiscale dell'impianto, possa essere accolta dal punto di vista amministrativo/contabile, nelle more di una eventuale modifica normativa, con l'adozione di alcuni accorgimenti da porre in atto per consentire la effettuazione dei necessari controlli, e previo consenso del depositario autorizzato.

Nella cennata ipotesi, dovranno essere osservate le istruzioni fornite con la ministeriale prot. n. 1156/I/PC del 28.02.2001 recante *“Nuova modalità di pagamento delle accise mediante il modello unificato F24”*, fermo restando che l'utilizzo del modello F/24 deve essere comunque limitato ai pagamenti dell'accisa dovuta.

In tali casi, infatti, è esclusa la possibilità di effettuare compensazioni tra somme dovute a titolo di accisa e crediti derivanti da altri tributi indicati nell'articolo 17 del soprarichiamato decreto legislativo n. 241/1997, in quanto il debito d'imposta da assolvere è relativo ad un soggetto diverso da colui che esegue il pagamento.

Il depositario che intende consentire ai soggetti garanti di effettuare, in via ordinaria e fino a revoca, tutti i pagamenti, deve presentare apposita dichiarazione contenente gli elementi di identificazione dei versanti, ivi compresi il codice fiscale

o la partita IVA, all'Ufficio Tecnico di Finanza o all'Ufficio delle dogane territorialmente competente.

I suddetti elementi saranno acquisiti nel sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane per gli opportuni riscontri di regolarità.

Nelle ipotesi di pagamento dell'accisa con l'utilizzo del modello F24, nella "sezione contribuente" saranno riportati i dati del soggetto che effettua il versamento, identificato dal sistema informativo mediante il codice fiscale o partita IVA, mentre nella "sezione accise" dovrà essere indicato il codice di accisa del depositario autorizzato, per conto del quale viene eseguito il versamento.

Al fine di mantenere una contabilità unitaria presso il deposito fiscale, i soggetti come sopra individuati dovranno utilizzare un modello F24 per ogni deposito fiscale con riferimento al quale effettuano il versamento per conto del depositario. Presso lo stesso deposito fiscale dovrà essere conservata la copia di detto modello F24, rilasciata dall'intermediario della riscossione, che ha valore di quietanza liberatoria.

Il soggetto che ha eseguito il pagamento dovrà, anche per il tramite dell'intermediario:

- dare notizia al depositario autorizzato, con la modalità ritenuta più idonea, dell'eseguito pagamento entro lo stesso giorno del pagamento;
- far pervenire al depositario autorizzato la copia del modello F/24, rilasciata dall'intermediario della riscossione, al più tardi entro il giorno successivo a quello del pagamento.

Nel precisare che continueranno a far capo al titolare del deposito fiscale tutte le incombenze amministrative sino ad ora in essere (tenuta dei registri ed emissione dei documenti di accompagnamento ecc.), si ritiene opportuno ribadire che lo stesso, in quanto unico soggetto giuridicamente obbligato:

- resta responsabile, con gli eventuali soggetti responsabili in solido, del pagamento dell'accisa dovuta, in tutte le ipotesi in cui non vengano eseguiti in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti periodici, in acconto ovvero a saldo;
- è sottoposto alle prescrizioni dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1995;

- è sottoposto alla disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471 e dagli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo n. 504/95;
- non potrà effettuare ulteriori estrazioni dal deposito fiscale fintantoché non sarà stato interamente soddisfatto il debito d'imposta, indipendentemente dal fatto che uno dei proprietari abbia provveduto al regolare pagamento dell'accisa relativa alle immissioni in consumo dei prodotti di sua proprietà.

A tal fine lo stesso depositario confermerà i suddetti obblighi nella dichiarazione di cui si è fatta menzione in precedenza.

*Firmato Il Direttore dell'Area Centrale*  
Dott. A. Tarascio